



**A.P.E.S s.c.p.a.**  
Via Enrico Fermi 4 – 56126 PISA  
C.F e P.I 01699440507

**AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a**  
Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato  
Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

**Procedura aperta svolta in modalità telematica**

**BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DI TRE FABBRICATI SITI  
IN PISA, LOC. SANT'ERMETE VIA VERITÀ 7/8, VIA SIRTORI 9/10 E VIA SIRTORI 11/12**

**CIG: 8854549CFA -CUP: H52C20000540002**

## **ART 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

Stazione appaltante: A.P.E.S. SCPA – AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE – via E. Fermi n. 4 – 56126 Pisa;

L'affidamento in oggetto è stato approvato con atto dell'Amministratore Unico di Apes n. 94 del 27/7/2021

Responsabile del Procedimento: Ing. Chiara Cristiani, dipendente di ruolo di Apes.

**Referenti di Gara:** D.ssa Romina Fieroni – D.ssa Giulia Albani.

**Profilo committente:** [www.apespisa.it](http://www.apespisa.it);

Il progetto è stato validato in data 13/7/2021

La gara è soggetta alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore indicate all'art.216 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché alle prescrizioni tecniche indicate in tutti i documenti facenti parte del progetto pubblicato sul sito internet: <https://www.apespisa.it/bandi-in-corso-di-validita/>. La gara è altresì soggetta al D.L. 76/2020 come convertito con L. 120/2020 ed al D.L. 77/2021.

La gara si svolgerà sulla piattaforma telematica Start (<http://start.toscana.it>) ed è soggetta oltre che al presente disciplinare alle norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisiti Regione Toscana-Start reperibili all'indirizzo <https://start.toscana.it/>.

## **ART.2: SCELTA DELLA PROCEDURA (ART. 59 DEL D.LGS. 50/2016) E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO (ART. 95, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016)**

Il presente bando di gara che funge anche da disciplinare, contiene i requisiti di partecipazione, le modalità di espletamento della gara, le prescrizioni per la redazione dell'offerta con i relativi criteri di valutazione, nonché le modalità di aggiudicazione dell'appalto e del perfezionamento del contratto. La gara d'appalto si svolgerà ai sensi dell'art. 60, comma 1 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, con procedura aperta.

La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 36 comma 9-bis. Si specifica che ai sensi dell'art. 97 comma 3 bis del D.lgs. sopra citato, il calcolo della soglia di anomalia di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Ai sensi del comma 8 si specifica altresì che l'esclusione automatica opera in caso di offerte in numero pari o superiore a dieci.

## **ART.3: OGGETTO DELL'APPALTO**

L'Appalto consiste nei lavori di demolizione di tre fabbricati siti in Pisa, loc. Sant'Ermite via Verità 7/8, via Sirtori 9/10 e via Sirtori 11/12

## **ART. 4: DISPONIBILITÀ, REPERIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI DI GARA (ART. 74 DEL D.LGS. 50/2016) E SOPRALLUOGO**

La documentazione amministrativa necessaria per partecipare alla gara è disponibile in formato elettronico, sul sito internet: <http://start.toscana.it> e sul profilo committente di Apes all'indirizzo <https://www.apespisa.it/bandi-in-corso-di-validita/>.

Per quanto attiene invece il sopralluogo è fatto obbligo alle imprese partecipanti di prendere visione autonomamente dei luoghi dove verranno realizzati i lavori. A tal fine farà fede la dichiarazione di cui all'allegato 1 al presente disciplinare che l'impresa dovrà sottoscrivere.

Eventuali chiarimenti e/o quesiti di carattere tecnico/amministrativo dovranno essere formulati entro il 27/8/2021 tramite l'apposita sezione "Chiarimenti" presentenell'area riservata della presente procedura sulla piattaforma START. Attraverso lo stesso mezzo Apes provvederà a fornire le risposte mediante pubblicazione in forma anonima della richiesta di chiarimento e della relativa risposta nella sezione

“Comunicazioni dell’Amministrazione”. La Stazione Appaltante garantisce una risposta, nel termine ultimo di 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte ai sensi dell’art.74 c. 4 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., alle richieste di chiarimenti che perverranno entro il termine sopra indicato. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

**ART. 5: SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART. 83, COMMA 9, DEL D.LGS. 50/2016)**

Tutte le dichiarazioni formulate ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rese secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e successive integrazioni. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

**ART. 6: CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELL’APPALTO E DURATA (ART. 35, COMMA 4, D.LGS. 50/2016)**

Il corrispettivo da porre a base di gara è pari a :

Importo a base di gara per lavori (da assoggettare a ribasso)	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	Totale appalto
€ 213.110,26	€ 13.548,38	€ 226.658,64

**6.2 DURATA DEL CONTRATTO:**

La durata dell’appalto è stabilita in 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori. Si specifica che il termine di 65 giorni indicato in lettere nel capitolato è un refuso.

Ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. A) del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

**ART. 7: OPERATORI ECONOMICI AMMESSI (Artt. 45, 47 e 48 DEL D.LGS. 50/2016)**

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice dei Contratti, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. A norma dell’art. 45 del Codice, gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615- ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti ed dovrà essere accompagnata dall'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Per i requisiti necessari alla partecipazione alla gara dei consorzi e dei raggruppamenti di imprese si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

#### **ART. 8: CRITERI DI SELEZIONE E COMPROVA DEI REQUISITI (ART. 83, 84, 85, 86 e 87 DEL D.LGS. 50/2016)**

Per essere ammessi a presentare offerta gli operatori economici interessati devono possedere a pena di esclusione, i requisiti di seguito riportati che avranno provveduto ad autocertificare mediante il Documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (il cui modello è allegato al presente disciplinare). Per le istruzioni per la compilazione del DGUE si rimanda al D.M. Infrastrutture e Trasporti 18/7/2016 n. 3), nonché mediante i modelli allegati messi a disposizione dalla stazione appaltante.

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (art. 83 del D.Lgs. 50/2016), come di seguito riportati.

##### **8.1) Requisiti di ordine generale** (da dichiarare nel DGUE e nel modello "Allegato 1 - Ulteriori dichiarazioni).

Gli operatori economici partecipanti alla presente procedura non dovranno trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Analogamente non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti quei soggetti per i quali ricorrono i medesimi motivi di esclusione previsti dal menzionato articolo.

Il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del codice dovrà essere dichiarato all'interno del Documento di Gara Unico Europeo compilando la Parte III, lettere A, B, C, D. Le dichiarazioni della non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 devono essere rese in riferimento a tutti i soggetti previsti dall'art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016. Nella parte II lett. B del DGUE, devono essere pertanto indicati tutti i soggetti previsti dall'art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016 per i quali valgono le dichiarazioni rilasciate mediante la compilazione della parte III del DGUE.

Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 co. 5 lett. b), c-bis), c-ter), c-quater), f-ter)

così come da modifiche apportate al D.lgs. 50/2016 dal D.lgs. 56/2017, dal D.L. n. 135/2018 e dal D.L. n. 32/2019, dovrà essere dichiarato all'interno del modello "Allegato 1 – Ulteriori dichiarazioni".

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 80 c. 12, ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti generali.

## **8.2) Requisiti di idoneità professionale (da dichiarare nel DGUE e nel modello Allegato 1)**

-I partecipanti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per attività consistenti in lavori analoghi a quello oggetto del presente appalto.

I requisiti di idoneità professionale sono posseduti secondo quanto disposto dall'art. 83 comma 3 D.lgs. 50/2016. Il possesso di tale requisito dovrà essere dichiarato all'interno del DGUE parte IV lett. A 1).

- se l'operatore economico è una società Cooperativa deve essere iscritto all'albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/04 e s.m.i.. Il possesso di tale requisito dovrà essere dichiarato all'interno del DGUE parte IV lett. A 2).

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di idoneità professionale.

## **8.3) Requisiti di capacità tecnica, organizzativa e professionale**

Per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnica, organizzativa e professionale, gli operatori economici devono essere in possesso dell'attestazione Soa nella categoria oggetto dell'appalto ovvero OS23- Demolizione di opere, per la classifica I o superiore. Il possesso dell'attestazione Soa deve essere dichiarato nel DGUE Parte II lett. A),

### **MEZZI DI PROVA ART 86 DEL D.LGS. 50/2016 COMPROVA DEI REQUISITI**

La stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti dell'aggiudicatario provvisorio riservandosi in ogni caso di procedere alle dette verifiche anche in corso di gara su ognuno dei partecipanti.

La stazione appaltante accetta come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016, i documenti di cui all'articolo 86, lett. a) e b), del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. tramite la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC ai sensi all'articolo 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

In relazione alle dichiarazioni rese negli allegati messi a disposizione dalla stazione appaltante, quest'ultima si riserva di chiedere all'operatore economico la documentazione a comprova delle dichiarazioni rilasciate anche sulla base di quanto indicato nell'allegato XVII al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

## **ART. 9: AVVALIMENTO E SUBAPPALTO (ARTT. 89 e 105 DEL D.LGS. 50/2016)**

### **9.1 AVVALIMENTO**

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice degli appalti, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei soli requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 c. 1 lett. b) e c), necessari per partecipare alla presente procedura di gara e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega **in fase di offerta**:

- a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 86 del D.Lgs. 50/2016ss.mm.ii, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi;
- b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'Impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016ss.mm.ii, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. Tale dichiarazione dovrà altresì contenere l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c) il DGUE compilato e sottoscritto dall'impresa ausiliaria;
- d) **contratto di avvalimento** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. **Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Tale contratto è a titolo oneroso oppure, in mancanza di corrispettivo in favore dell'ausiliario, deve emergere chiaramente dal testo contrattuale l'interesse dell'ausiliario.**

La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del D.Lgs. 50/2016ss.mm.ii, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del medesimo Decreto Legislativo. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione alla presente procedura di gara non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

In relazione al presente affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

## 9.2 SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 c. 2 l'eventuale affidamento dell'opera in subappalto, non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto come stabilito dall'art. 49 del D.L. 77/2021, Per le opere di cui all'art. 89 c.11 si rinvia al comma 5 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 come integrato dall'art. 49 del sopra citato D.L.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante

purché:

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80

b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

Il concorrente che intenda subappaltare le opere nei limiti sopra previsti, ha l'obbligo di compilare la Parte II lett. D del DGUE, pena l'impossibilità per la stazione appaltante di autorizzare il subappalto.

Fermo restando quanto previsto all'art. 105 si evidenzia che ai sensi del comma 13 del citato articolo, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare al contratto a firma digitale delle parti, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Le dette dichiarazioni devono essere firmate digitalmente.

## **ART. 10: GARANZIE (ARTT. 93 E 103 DEL D.LGS. 50/2016)**

### **Garanzie per la partecipazione alla procedura**

a) Garanzie per la partecipazione alla procedura – Garanzia provvisoria

In fase di offerta, gli operatori economici dovranno produrre, a pena di esclusione, una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari all' 1% dell'importo massimo posto a base della presente gara al netto dell'I.V.A come previsto all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. integrato dal DL 76/2020 convertito con legge 120/2020. Per le motivazioni relative alla richiesta della cauzione provvisoria si rinvia a quanto precisato all'art. 8 del Capitolato speciale di appalto.

Detta garanzia provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli



articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo delle garanzie provvisorie, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

b) Modalità e termini per la costituzione della garanzia provvisoria dell'offerta.

La garanzia provvisoria deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia provvisoria deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- Una validità di 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

L'offerta è altresì corredata, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'offerente risultasse affidatario. La presente disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

### **c) Garanzie definitive**

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale o del maggior importo calcolato come previsto dal comma 1 dell'art. 103.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

**La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.**

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle attività nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o neiluoghidovevieneprestatoilserviziocasiappaltidiservizi.

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la **decadenza dell'affidamento e l'acquisizione** della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui al comma 93, comma 3, del decreto legislativo 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è **automatico**, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce **inadempimento del garante** nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000 euro.

Per le opere preesistenti la somma da assicurare è pari a € 500.000,00

Per le opere di demolizione e sgombero è pari a € 50.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le **fideiussioni** devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (DM n. 31 del 19/01/18).

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Le cauzioni dovranno essere prodotte:

- in caso di R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che il soggetto contraente è il raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituendo, dall'impresa capogruppo con indicazione che i soggetti contraenti sono tutte le imprese raggruppate;

- in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) ed e), del D. Lgs. n. 50/2016 non ancora costituito, da una delle imprese consorziate con indicazione che i soggetti contraenti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
- in caso di consorzi di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già costituiti dal Consorzio medesimo.

Tali garanzie potranno essere oggetto di riduzioni secondo le previsioni dell'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 ss.mm.ii. Si precisa che in caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione.

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Per usufruire delle suddette riduzioni l'operatore economico dovrà indicare nella Domanda di partecipazione la tipologia di certificazione in possesso tra quelle individuate all'art. 93 comma 7 del Codice o la ulteriore documentazione prevista che dà titolo alla riduzione dell'importo della garanzia, nonché la data del rilascio/registrazione/etc., il periodo di validità, l'ente certificatore o competente, la scadenza e il numero e la relativa percentuale di riduzione della garanzia.

L'operatore economico potrà altresì produrre la/le certificazioni in formato digitale (scansione dell'originale cartaceo) e inserirla/e sulla piattaforma Start nella specifica sezione: "Documentazione amministrativa aggiuntiva".

#### **ART. 11: MOTIVI DI ESCLUSIONE (ART. 59 art. 80 DEL D.L.VO 50/2016)**

Oltre ai motivi previsti all'articolo 80 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, fatte salve le previsioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo e dell'art. 83 comma 9, l'operatore economico è escluso nei seguenti casi:

##### 1. presentazione di offerte irregolari (art. 59 c.3)

Sono considerate inammissibili le offerte:

- a) che non rispettano i documenti di gara;
- b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
- c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

##### 2. presentazione di offerte inammissibili (art. 59 c. 4)

Sono considerate inammissibili le offerte:

- a) in relazione alle quali si ritengano sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- b) che non hanno la qualificazione necessaria;
- c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

Sono altresì escluse le offerte che siano prive dell'indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali, la cui quantificazione spetta a ciascuno dei concorrenti in rapporto alla propria offerta economica ai sensi dell'art 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016.

**Sono inoltre escluse le offerte inviate con modalità diverse da quelle indicate dal presente disciplinare ovvero non inviate tramite la piattaforma Start.**

Saranno esclusi i concorrenti che pur essendo ammessi al soccorso istruttorio non presentino la documentazione nel termine assegnato. Nel caso in cui il concorrente non dimostri che, a seguito di attivazione del soccorso istruttorio, i seguenti documenti presentati in risposta non fossero stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta: la garanzia provvisoria e/o l'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva e/o il contratto di avvalimento e/o l'allegato 1. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. A tal fine faranno fede la data e l'ora di apposizione della firma digitale sul documento.

#### **ART. 12: COMMISSIONE GIUDICATRICE (ART. 77 DEL D.L.VO 50/2016)**

Poichè l'appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo e non comporta valutazioni che richiedono la nomina della commissione di cui all'art. 77, sia la valutazione della documentazione amministrativa che delle offerte ricevute sarà effettuata dal RUP che potrà essere coadiuvato da personale di Apes

#### **ART. 13 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA.**

La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 36 comma 9-bis. Si specifica che ai sensi dell'art. 97 comma 3 bis del D.lgs. sopra citato, il calcolo della soglia di anomalia di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Ai sensi del comma 8 si specifica altresì che l'esclusione automatica opera in caso di offerte in numero pari o superiore a dieci.

#### **ART. 14: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, DI SVOLGIMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI**

La procedura di gara si svolge in modalità telematica ai sensi dell'art 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; la documentazione sottoindicata, richiesta per la partecipazione alla gara, firmata digitalmente, dovrà essere caricata sulla piattaforma Start (sistema telematico acquisti regione Toscana) entro e non oltre le **ore 12 del giorno 13/09/2021 ore 12:00**

Gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul sistema Telematico Acquisiti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo [www/start.toscana.it](http://www.start.toscana.it) ed inserire la documentazione richiesta. Per identificarsi, gli operatori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul sistema. Le istruzioni su come completare tale procedura sono disponibili sul sito stesso nella specifica sezione dedicata alla procedura di registrazione, oppure richieste al call center del gestore della piattaforma al numero **0810084010** oppure all'indirizzo: [Start.oe.pa.i-faber.com](http://Start.oe.pa.i-faber.com)

#### **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

##### **1) Domanda di partecipazione**

La domanda di partecipazione è generata dal Sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul Sistema Start come sopra precisato, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Scegliere** la funzione "Presenta offerta";
- **Completare** i seguenti step:

1. "Definisci forma di partecipazione" ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";

2. "Gestione della documentazione - amministrativa" da qui cliccare sul tasto "crea" per compilare il form "Domanda di partecipazione";

- **Scaricare** sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema;

- **Firmare** digitalmente il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.

- **Inserire** nel sistema il documento "domanda di partecipazione" firmato digitalmente nell'apposito spazio

previsto.

Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente allo step 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'operatore economico deve indicare, nel Form on-line della Domanda di partecipazione, nel campo "Dati amministrativi", i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80 co.3 del D. Lgs. 50/2016ss.mm.ii o i soggetti cessati che le abbiano ricoperte nell'anno antecedente la data di invio del presente invito.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

Gli operatori economici devono verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione" generato automaticamente dal Sistema.

In caso di **operatori riuniti** (RTI o consorzio) la domanda deve essere generata dalla mandataria per sé e per conto di ciascun mandante. La mandataria genera la domanda recuperando le informazioni precedentemente inserite dal mandante nell'indirizzo fornitori, di conseguenza ciascun mandante deve iscriversi all'indirizzo fornitori. Per ogni mandante dovrà essere specificata la percentuale di partecipazione all'RTI. Ogni membro del RTI dovrà firmare digitalmente la propria domanda. Le domande generate, dovranno essere inserite nel sistema da parte dell'operatore economico che assume la qualifica di mandatario e abilitato ad operare sul sistema Start.

## **2)Comprova pagamento imposta di bollo**

La domanda di partecipazione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Ente appaltante A.p.e.s. Scpa C.F. 01699440507);
- del codice ufficio o ente (campo 6: TZZ);
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: indicare oggetto e CIG della gara).

Nel caso di partecipazione in forma associata l'importo dell'imposta di bollo è dovuto solo in riferimento alla domanda della mandataria.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell'apposito spazio "comprova imposta di bollo", copia informatica dell'F23.

In alternativa si precisa che, se non può essere pagata la marca da bollo su modello F23, come prescrive il disciplinare di gara, l'O.E. può inserire sul sistema telematico nell'apposito spazio "comprova imposta di bollo" la copia di una marca da bollo da 16 Euro apposta materialmente su un foglio poi scansionato in pdf e caricato sul sistema corredata da dichiarazione sostitutiva e da documento di identità del dichiarante con la quale si attesta "consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi dell'art.76 D.P.R. 445/2000, che la marca da bollo di 16 Euro avente identificativo n. \_\_\_ presentata come scansione unitamente alla documentazione di gara è esclusivamente utilizzata per la gara avente ad oggetto : **indicare oggetto della gara e cig**

Si specifica che l'originale della marca da bollo deve essere conservato per eventuali controlli da parte degli organi competenti.

## **3)Documento di gara unico europeo (DGUE).**

Ai sensi dell'articolo 85 del Codice, così come emesso con Circolare n. 3 del 18/07/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella GURI n° 174 del 27/07/2016 il concorrente compila il documento di gara unico europeo (DGUE) messo a disposizione tra la documentazione di gara.

Mediante la compilazione del DGUE l'operatore economico dichiara di soddisfare le seguenti condizioni:

- a) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80;
- b) di soddisfare i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. a)

Qualora il DGUE sia firmato dal procuratore speciale è necessario allegare **copia della procura**.

Si precisa che non dovranno essere compilate le parti IV lettera B, C e la parte V del DGUE.

**I partecipanti in raggruppamento dovranno presentare ciascuno il proprio DGUE firmato digitalmente. Nel caso di consorzio il DGUE dovrà essere presentato dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. In caso di avvalimento il DGUE dovrà essere presentato anche dall'impresa ausiliaria.**

#### **4) Modello "Allegato1 – Ulteriori dichiarazioni"**

L' "Allegato 1 – Ulteriori dichiarazioni", reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara sulla piattaforma START, dovrà essere compilato dal legale rappresentante dell'operatore economico ed eventualmente da ciascuno dei rappresentanti legali delle Imprese facenti parte di un Raggruppamento Temporaneo, consorzio o della società in avvalimento.

Con la compilazione del modello "Allegato 1 – Ulteriori Dichiarazioni" il legale rappresentante renderà una dichiarazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 attesta espressamente:

- di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
  - di accettare senza condizioni o riserva alcuna tutte le norme, disposizioni e condizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare, ed in tutti gli elaborati progettuali;
  - di obbligarsi in conformità a quanto previsto nel bando di gara, in caso di aggiudicazione, ad iniziare i lavori nel termine indicato nella richiesta dell'APES, pena l'annullamento dell'aggiudicazione ed incameramento della cauzione
  - di essersi recato sul luogo dove devono eseguirsi i lavori e di averne preso visione e conoscenza;
  - di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione e relativo conferimento in discarica autorizzata,
  - di aver preso conoscenza degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono eseguirsi i lavori;
  - di aver giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi, nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto
  - di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto remunerativa l'offerta economica presentata;
  - di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata.
  - di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione fatto salvo quanto previsto dalla legge.
  - di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare nei lavori in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi.
  - di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle spese necessarie alla stipulazione del contratto di appalto in caso di aggiudicazione e di sostenerle prima della stipula del contratto senza opporre alcuna eccezione.
- 
- di conoscere e accettare il codice Etico adottato dalla società e pubblicato sul sito internet di Apes: [www.apespisa.it](http://www.apespisa.it) nella sezione amministrazione trasparente, dichiara altresì di essere consapevole delle conseguenze in caso di mancato rispetto dello stesso. La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico, ed in particolare quelli previsti nella parte VI avente ad oggetto "Rapporti con i partecipanti alle procedure di affidamento", è considerato inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente appalto e determina la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c, nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla società.
  - di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del regolamento europeo sulla protezione dei dati (gdpr) come indicata all'art. 17 del presente disciplinare /lettera di invito e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali.

Con la compilazione del modello "Allegato 1 – Ulteriori dichiarazioni" l'operatore economico dichiara altresì:

- la sussistenza dei requisiti da carattere generale non dichiarati all'interno del DGUE (nello specifico dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 co. 5 lett. b), c-bis), c-ter), c-quater), f-ter) così come da modifiche apportate al D.lgs. 50/2016 dal D.lgs. 56/2017, dal D.L. n. 135/2018 e dal D.L. n. 32/2019);
- la sussistenza dei requisiti di capacità tecnica, organizzativa e professionale.

**I partecipanti in raggruppamento, in consorzio o in avvalimento dovranno presentare ciascuno la propria dichiarazione. Qualora la dichiarazione sia firmata dal procuratore speciale è necessario allegare copia della procura.**

**5) "Passoe"** ottenuto dal sistema "AVCPASS" per il controllo dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico finanziario. Il PASSOE generato attraverso il sistema AVCPass deve essere debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico o, in caso di associazione temporanea, consorzio, GEIE o reti di impresa, deve essere firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventualmente ausiliarie ed essere caricato sulla piattaforma START nell'apposita sezione.

#### **6) Ulteriore documentazione per raggruppamenti, consorzi e avvalimento**

Nel caso di **RTI già costituito** dovrà essere presentata copia dell'atto costitutivo e della procura ad agire in nome e per conto del raggruppamento. **Nel caso di RTI non ancora costituita** dovrà essere presentato l'impegno firmato digitalmente dai componenti del costituendo RTI che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In ogni caso i concorrenti dovranno indicare la categoria e la percentuale di partecipazione alla RTI che non potrà essere superiore rispetto alle categorie e classifiche Soa possedute. Per le percentuali di partecipazione ai raggruppamenti si rinvia a quanto previsto all'art. 92 del DPR 207/2010 e all'art. 48 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. La presente documentazione dovrà essere caricata sulla piattaforma Start nella specifica sezione "Ulteriore documentazione per raggruppamenti, consorzi e avvalimento".

Nel caso di **consorzio che utilizza i requisiti delle proprie consorziate** o che partecipa per conto di alcune consorziate dovrà essere presentata copia dell'atto costitutivo; libro soci; altra eventuale documentazione dalla quale è possibile verificare il rapporto di collegamento tra il consorzio e le consorziate. La presente documentazione dovrà essere caricata sulla piattaforma Start nella specifica sezione "Ulteriore documentazione per raggruppamenti, consorzi e avvalimento".

Nel **caso di avvalimento** dovrà essere presentata tutta la documentazione richiesta all'art. 9.1, del presente disciplinare di gara. Il contratto di avvalimento dovrà essere caricato sulla piattaforma Start nella specifica sezione "Contratto di avvalimento", mentre l'ulteriore documentazione dovrà essere caricata nella specifica sezione "Ulteriore documentazione per raggruppamenti, consorzi e avvalimento".

#### **7) Contributo di partecipazione alla gara**

Dal 1° gennaio 2021, le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono nuovamente tenuti al versamento del contributo secondo le disposizioni della delibera di autofinanziamento dell'Autorità attualmente in vigore, ovvero la delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019, accedendo al servizio Gestione Contributi Gara del sito internet di Anac.

La ricevuta dell'avvenuto pagamento restituita dal sistema ANAC dovrà essere caricata sulla piattaforma START nell'apposita sezione

#### **8) Documentazione amministrativa aggiuntiva**

All'interno di questa sezione possono essere caricate le copie digitali delle attestazioni e certificati rilasciati dagli organismi accreditati quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, certificati in materia di qualità ambiente e sicurezza.

## **OFFERTA ECONOMICA**

L'“**OFFERTA ECONOMICA**” dovrà essere redatta secondo il modello generato dal sistema e dovrà riportare, oltre alla percentuale di ribasso offerta, in maniera distinta, i **costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza suoi luoghi di lavoro** di cui al comma 6 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 ed, in conformità all'art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016, **il costo della manodopera**. In caso di rti o consorzio, l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti facenti parte dell RTI e soggetti consorziati. Si precisa che l'offerta potrà contenere massimo due numeri decimali.

In particolare, per presentare l'offerta economica generata dal sistema il concorrente dovrà:

- compilare il form on line accedendo alla gestione della documentazione economica della procedura di presentazione offerta;
- scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- firmare digitalmente il documento “offerta economica” senza apporre ulteriori modifiche;
- inserire il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L' offerta ha una validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione (art. 32, comma 4, del D. L.vo 50/2016).

## **LO SVOLGIMENTO DELLA GARA SARÀ EFFETTUATO COME SEGUE:**

**Fase 1:** nella data comunicata sul sito di Apes o nella sezione “comunicazioni” della piattaforma Start, il responsabile del procedimento coadiuvato da personale di supporto, esaminerà la sola documentazione amministrativa caricata dai concorrenti a sistema. In tale fase il rup potrà procedere all'eventuale richiesta di integrazione documentale ai sensi dell'art. 83, da inviare a mezzo del sistema START tramite l'apposita funzionalità “soccorso istruttorio”.

Si specifica che l'operatore economico che dovesse vedersi attivata la procedura di soccorso istruttorio, dovrà nei termini indicati nella richiesta, rispondere alla stazione appaltante e caricare la documentazione eventualmente richiesta, esclusivamente attraverso la funzionalità “soccorso istruttorio” del sistema START.

L'esame della documentazione che dovesse pervenire alla stazione appaltante a seguito dell'attivazione della procedura di soccorso istruttorio, avverrà in seduta riservata; Le statuizioni della stazione appaltante in riferimento all'esito della procedura di soccorso istruttorio e di ammissione/non ammissione degli operatori economici alla fase di gara successiva avverrà mediante pubblicazione dei verbali di gara sul profilo committente di Apes nella specifica sezione riservata alla gara, mentre per gli operatori esclusi mediante specifica comunicazione inviata a mezzo pec.

**Fase 2:** nella prima seduta di gare o nelle sedute successive il Rup coadiuvato da personale di Apes all'uopo individuato, procederà con l'apertura delle “**Offerte economiche**”, con il calcolo della soglia di cui all'art. 97 ove ne ricorrano i presupposti e la con la redazione della graduatoria finale.

Dell'attività di cui sopra saranno redatti uno o più verbali.

Prima dell'aggiudicazione il Rup provvederà altresì a verificare il costo della manodopera nel rispetto di quanto previsto al comma 5 lett. d) del predetto art.97.

La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida ovvero si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante, ricevuta la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016 provvederà all'approvazione dell'aggiudicazione rendendola definitiva.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti



dalle norme vigenti, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi 60 giorni.

#### **La proposta di aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.**

A Tutte le imprese partecipanti verranno date le comunicazioni degli esiti di gara e quelle previste dall'art. 76 comma 5 D.Lgs 50/2016 secondo le modalità statuite dal medesimo articolo comma 6.

#### **ART. 14 bis MODALITA' DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE TRAMITE START**

Entro il termine ultimo di cui al precedente articolo, l'operatore economico dovrà caricare sulla piattaforma START la documentazione necessaria per la partecipazione alla presente procedura; nello specifico dovrà caricare la documentazione amministrativa di proprio interesse sulla base della forma di partecipazione scelta, la documentazione tecnica e l'offerta economica.

Al passo 3 "presenta offerta" si accede alla schermata di riepilogo della documentazione caricata sulla piattaforma START. L'operatore economico può prendere visione dei documenti caricati verificando la validità delle firme apposte nonché, il contenuto degli stessi al fine di non commettere errori formali.

Quando si è certi del contenuto dei documenti che si intende inviare alla Stazione appaltante è necessario cliccare sul tasto "invia offerta". Si aprirà una finestra di dialogo dove sarà necessario confermare l'invio dell'offerta cliccando sul tasto "ok". Si visualizzerà un messaggio di conferma dell'invio contenente la data e l'ora di sottomissione dell'offerta. E' possibile, fino alla data di scadenza della presente procedura, annullare l'invio dell'offerta cliccando sul tasto "annulla invio offerta".

Nella sezione "Comunicazioni ricevute" relative alla gara il Sistema inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa, tale notifica e' inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzario.

#### **ART. 15: PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO**

Dopo l'aggiudicazione, la stazione appaltante procederà alle verifiche necessarie per rendere la stessa efficace ai sensi dell'art. 32 c 7 D. Lgs. 50/2016. Nello specifico l'amministrazione esegue sul concorrente aggiudicatario i controlli sui requisiti di ordine generale nonché sul possesso dei requisiti tecnico-professionali dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000 per la partecipazione alla gara.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine di differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

L'impresa aggiudicataria sarà invitata ai fini della stipulazione del contratto d'appalto a presentare, con le modalità che saranno comunicate, la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto stesso, comprese le garanzie previste all'art.10 lett. c) del presente disciplinare.

Si avvisa che, nell'ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto, nonché nell'ipotesi in cui dalle verifiche effettuate, il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione ed alla mancata stipula del contratto, con incameramento della garanzia provvisoria sottoscritta ai fini della partecipazione alla gara.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata firmata digitalmente dalle parti; il contratto sarà registrato in caso d'uso. L'impresa sarà tenuta al pagamento mediante Mod. F24 delle marche da bollo da apporre al contratto (1 marca da € 16,00 ogni 100 righe o quattro pagine se scritte in formato uso bollo). La quietenza di pagamento di tali marche dovrà essere presentata alla stazione appaltante prima della firma del contratto.

#### **ART. 16: INFORMATIVA AGLI OPERATORI ECONOMICI RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA LA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR)**

L'art. 13 del GDPR prevede che:

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

- l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Pisana Edilizia Sociale – A.P.E.S. s.c.p.a. con sede in Pisa – Via Enrico Fermi n.4 – 56126 Pisa, tel. 050/505711 fax 050/45040 – C.F. e P.IVA 01699440507 nella persona del Legale Rappresentante: l'Amministratore Unico Dott. Luca Paoletti ed è contattabile al seguente indirizzo: apespisa@apespisa.it.

- i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati.

Il Titolare ha nominato quale responsabile della protezione dei dati (DPO) l'Ing. Pietro Collevocchio contattabile al seguente indirizzo: dpo-gdpr@leganet.net.

- le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento.

Le finalità principali del trattamento dei Suoi dati sono legate all'espletamento della procedura di gara e successivo eventuale affidamento, esecuzione e rendicontazione dell'appalto avente ad oggetto lavori servizi o forniture. Da queste finalità ne derivano altre necessarie ad adempiere agli obblighi di legge (ad es. fatturazione e altri adempimenti obbligatori per legge). Le finalità del trattamento potrebbero inoltre essere legate all'espletamento di attività strumentali rispetto a quelle istituzionali dell'azienda.

Le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei Suoi dati derivano:

- dall'espletamento delle procedure di gara e dall'esecuzione del rapporto contrattuale;
- dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare stesso;
- dal legittimo interesse del Titolare alla tutela dei propri diritti che gli sono riconosciuti dalla legge;
- dal legittimo interesse del Titolare ritenuto prevalente in riferimento al bilanciamento degli interessi operato ai sensi dell'art. 6 c. 1 lett. f regolamento UE 2016/679

- gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali.

Le categorie di possibili destinatari dei Suoi dati personali, sempre per le finalità sopra descritte, potrebbero essere le seguenti:

- collaboratori
- liberi professionisti
- società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale
- società assicurative
- istituti bancari
- enti pubblici e privati
- organi societari
- comuni soci, Anac, Regione Toscana
- altre amministrazioni pubbliche cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso agli atti per prendere visione o estrarre copia dei documenti dell'operatore economico partecipante alla gara, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
- Ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario per obbligo di legge o regolamento comunicare i dati personali per le finalità di cui al precedente punto.

Il Titolare non ha intenzione di trasferire i Suoi dati a un paese terzo ed i dati non saranno oggetto di diffusione.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo.

I Suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di gara o, in caso di aggiudicazione, all'esecuzione del contratto, fino alla sua rendicontazione ed alla definitività del collaudo e/o regolare esecuzione dell'opera servizio o fornitura, salvo diversi obblighi di legge e il legittimo interesse dell'azienda.

b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

Lei ha diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione dei Suoi dati, la limitazione del trattamento. Lei ha altresì diritto di chiedere di opporsi al trattamento dei Suoi dati e il diritto alla

portabilità degli stessi.

c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Qualora il trattamento dei Suoi dati sia basato sul consenso Lei ha diritto di revocarlo in qualsiasi momento.

d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. Lei ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. Il Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy) è l'autorità di controllo nazionale italiana.

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati. La comunicazione dei Suoi dati è requisito necessario per la partecipazione alla gara e per l'instaurazione del rapporto contrattuale nonché per adempiere agli obblighi di legge conseguenti. La mancata comunicazione dei Suoi dati non permetterà al Titolare di adempiere a quanto sopra.

f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. Il Titolare non effettua alcuna operazione volta a processi decisionali automatizzati.

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2. Il Titolare non intende trattare i Suoi dati per finalità ulteriori a quelle contenute nella presente informativa.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni. Il Titolare potrebbe già averLe rilasciato un'informativa secondo le norme previgenti o attualmente in vigore in sovrapposizione con il GDPR ma, in virtù dell'importanza della tutela dei Suoi dati, ha ritenuto comunque opportuno fornirLe la presente informativa.

## **ART. 17: OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

L'Aggiudicatario si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione del servizio formante l'oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto del presente appalto.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Inoltre, l'impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

**Clausola sociale:** Ai sensi dell'art. 50 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii, considerato che il presente appalto è ad alta intensità di manodopera, al fine di consentire la stabilità del personale attualmente impiegato, l'aggiudicatario si impegna, nel caso in cui abbia necessità di effettuare nuove assunzioni, ad assumere i

lavoratori già impiegati nell'appalto. Ciò a condizione che tali lavoratori abbiano le medesime qualificazioni (titoli di studio, esperienza maturata, abilitazioni professionali ecc..) offerte in sede di gara e semprechè l'impresa uscente non manifesti interesse a mantenere tali lavoratori alle proprie dipendenze.

#### **ART. 18: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**

**L'esecuzione in via d'urgenza è sempre ammessa ai sensi dell'art. 8 del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020, anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 e dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla gara.**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite e comunque con le modalità di cui all'articolo 109 del D.Lgs.vo 50/2016

Ai sensi dell'art. 106 c. 13 del dlgs. 50/2016, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questostipulato.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs.vo 50/2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nell'eventualità del verificarsi in una delle fattispecie di cui all'articolo 108 del D.Lgs.vo50/2016.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria (art. 209 comma 2 del D.Lvo50/2016).

Ai sensi del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 2/12/2016 pubblicato in G.U. n. 20 del 25/01/2017, la pubblicità del presente bando sarà effettuata mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune ove si eseguono le lavorazioni, sul sito di istituzionale di Apes e sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e Trasporti mediante il sistema informatizzato regionale.

L'esito della gara sarà pubblicato con le stesse modalità di cui sopra e sul profilo committente di Apes.

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR della Toscana.

#### **ART.19: COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara previste dall'art.76 del D. Lgs. 50/2016 saranno fatte alle imprese interessate tramite la PEC indicata dall'operatore economico nel DGUE e nella Domanda di partecipazione.

In caso di RTI, le comunicazioni saranno effettuate soltanto all'impresa mandataria.

In caso di consorzio le comunicazioni saranno effettuate soltanto al consorzio.

Le sopradette comunicazioni sostituiscono qualunque altra forma di notificazione da parte dell'Amministrazione; dal momento della comunicazione decorrono i termini utili per esperire i rimedi di tutela previsti dalla vigentenormativa.

Tutte le altre comunicazioni, nell'ambito della procedura di gara, avvengono e si danno eseguite indifferentemente mediante messaggi inviati attraverso la piattaforma START, la posta ordinaria o PEC.

Le comunicazioni aventi carattere generale inerenti la gara vengono pubblicate sul sito internet dell'Apes.

L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

**L'impresa è tenuta ad indicare nei documenti di gara il proprio indirizzo mail e pec.**

F.to Il Responsabile del Procedimento Ing Chiara Cristiani

Pisa lì 29/07/2021